

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3310

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MAGNO, DI MAURO LUIGI, MAZZONI, TOGNONI

Presentata l'8 luglio 1966

Modifiche alle disposizioni sulla reversibilità delle pensioni degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenente le norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, riconosce il diritto alla reversibilità al coniuge anche quando il matrimonio sia stato contratto dopo il pensionamento, purché prima del compimento del settantaduesimo anno di età, sia durato almeno due anni e la differenza di età fra i due coniugi non sia maggiore di venti anni, ovvero sia nata prole, anche se postuma.

L'articolo 7, punto 2), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, estende tale trattamento ai coniugi superstiti dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Esso infatti esclude il coniuge dal diritto alla reversibilità della pensione solo quando il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni, o, se in età inferiore, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni, e qualora, in entrambi i casi, la differenza di età tra i due coniugi sia maggiore di venti anni; e stabilisce che si prescinde dai re-

quisiti dell'età del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di età tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma.

Senonché, per le vedove degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione vige ancora l'articolo 15 del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, il quale stabilisce che la vedova, nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che l'agente aveva compiuta l'età di 50 anni, può beneficiare della reversibilità della pensione solo se il matrimonio stesso risulti di data anteriore alla cessazione dal servizio, perfino quando sia nata prole.

La sopravvivenza di questa norma anacronistica è causa di grave ed inammissibile ingiustizia, a danno di numerose vedove di addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, comprese quelle con prole, che sono escluse dal diritto a qualsiasi pensione di reversibilità.

E per porre fine a questo stato di cose che presentiamo alla Camera la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La pensione di reversibilità di cui all'articolo 15 del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, in favore delle vedove degli addetti

ai pubblici servizi di trasporto in concessione, è concessa anche quando il matrimonio sia stato contratto dopo la cessazione dal servizio dell'assicurato, sempreché:

a) alla data del matrimonio l'assicurato non aveva superato il settantaduesimo anno di età;

b) il matrimonio sia stato contratto almeno due anni prima del decesso dell'assicurato;

c) la differenza di età tra i due coniugi non sia di oltre 20 anni ovvero sia nata prole, anche postuma.

ART. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo si applica a favore delle vedove dei pensionati deceduti posteriormente al 30 giugno 1962.